



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.170

Oggetto: Approvazione regolamento per l'istituzione dell'Ufficio di Advocatura comunale.-

L'anno **Duemiladodici** addì **trenta** del mese di **Ottobre**, alle ore **13.00**, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, **Avv. Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	LO POLITO Domenico Sindaco	SI		4	DI GERIO Nicola Assessore	SI	
2	SANGINETI Carlo Mario Assessore – Vice Sindaco	SI		5	CASTAGNARO Giovanna Assessore		SI
3	LO GIUDICE Daniele Assessore	SI		6	LOIACONO Angelo Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Maurizio Ceccherini**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è intenzione di questa Amministrazione procedere, entro la fine del corrente anno, alla rimodulazione della struttura burocratica dell'Ente, al fine di assicurare una più efficiente organizzazione dei servizi ed una migliore utilizzazione delle risorse, tenuto anche conto dei limiti imposti dall'esigenza del contenimento della spesa per il personale di questo Ente, in applicazione della vigente normativa in materia dettata a tutela del coordinamento della finanza pubblica;

- **che** il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n.267/2000 e del d.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- **che** in coerenza con il programma amministrativo del Sindaco per il mandato amministrativo 2012-2017, che contempla la precisa volontà di riorganizzare l'intera macchina comunale, il riassetto della struttura costituisce il presupposto essenziale per garantire un razionale esercizio delle funzioni dell'Ente attraverso il rispetto dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità previsti dalla vigente normativa;

efficienza, efficacia ed economicità previsti dalla vigente normativa;

Ritenuto, nelle more della predisposizione del progetto di assetto organizzativo della struttura burocratica, di dover procedere ad un riequilibrio delle risorse umane tra i diversi Servizi ed Uffici al fine di dare attuazione agli obiettivi stabiliti dalla Giunta Comunale in materia di gestione dei servizi comunali, e in ragione dell'esigenza di compensare eventuali eccedenze e carenze di personale tra i vari Settori dell'Ente;

Ritenuto, altresì, che in attuazione di quanto sopra esposto si intende procedere alla istituzione in staff alle dirette dipendenze del Sindaco l'Ufficio di Advocatura anche al fine di conseguire un notevole risparmio di spesa derivante dalla possibilità concreta di evitare il conferimento di incarichi a professionisti esterni per la tutela giudiziaria dell'Ente;

Dato atto che il Sindaco ha incaricato il Segretario Generale, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza e coordinamento della dirigenza, di predisporre lo schema di regolamento in questione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Accertato che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa;

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

- 1) Approvare, come in effetti approva, il Regolamento dell'Advocatura del Comune di Castrovillari, che, composto da n.19 articoli, allegato al presente atto, ne forma parte integrante;
- 2) Di riservarsi di determinare in sede di rimodulazione della struttura burocratica dell'Ente la dotazione organica del personale da assegnare all'Ufficio dell'Advocatura;
- 3) Demandare ai Dirigenti/Responsabili degli Settori/Servizi competenti tutti gli adempimenti scaturenti dal presente atto;
- 4) Dare atto che, nella fattispecie, sono stati espressi i pareri previsti dal comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per come si evince dal modello allegato alla presente deliberazione;
- 5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 6) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di

Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

- a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
- b) ai Dirigenti e Responsabili di Settore/Servizi;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi,

d i c h i a r a

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

F.to - Maurizio Ceccherini-

IL SINDACO

F.to - Domenico Lo Polito -



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

PARERI ai sensi del comma 1, dell'articolo 49, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) sulla proposta di deliberazione, riguardante:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO
DI AUCATURA COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Esprimo il parere favorevole all'istituzione dell'ufficio di Aucatura Comunale, ritenendo che la costituzione di tale ufficio sia necessaria per l'effettiva attuazione del regolamento.

Addì 26-10-2012

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Il Dirigente Settore

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì _____

Il Responsabile del Servizio



CITTÀ DI CASTROVILLARI

**REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL
COMUNE DI CASTROVILLARI**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 30-10-2012

INDICE

Art. 1	Oggetto ed ambito di applicazione - Principi di autonomia	Pag.	
Art. 2	Funzioni e compiti dell' Avvocatura		
Art. 3	Ulteriori attività		
Art. 4	Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva		
Art. 5	Rapporti con gli Uffici		
Art. 6	Dotazione strumentale dell'Avvocatura		
Art. 7	Pratica professionale		
Art. 8	Atti sottratti all'accesso		
Art. 9	Composizione dell'Avvocatura		
Art. 10	Ricezione degli atti giudiziari		
Art. 11	Nomina dei Periti		
Art. 12	Compensi		
Art. 13	Compensazione e ripartizione dei compensi professionale		
Art. 14	Criterio di riparto dei compensi professionali		
Art. 15	Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato		
Art. 16	Incompatibilità		
Art. 17	Orario di lavoro		
Art. 18	Convenzione con altri Enti		
Art. 19	Entrata in vigore		

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione. Principi di autonomia.

Il presente regolamento istituisce, in Staff ed alle dipendenze del Sindaco, l' Ufficio di "Avvocatura del Comune di Castrovillari".

Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti.

Gli Avvocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.

Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai Dirigenti/Responsabili dei diversi apparati dell'ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.

L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.

La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli Avvocati non esclude il contestuale affidamento agli stessi della posizione organizzativa di cui all'art.10 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'Alta Professionalità, nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.03.1999.

Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono l'ordinaria presenza in servizio, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie.

Articolo 2

Funzioni e compiti dell'Avvocatura

Spetta all'Avvocatura la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune, sia nelle cause attive che passive.

L'Avvocatura patrocina e difende, altresì, i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

L'Avvocatura, previa stipula di apposite convenzioni con le quali sono stabiliti i rapporti e

gli oneri a carico dei contraenti, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati, patrocinia e difende le società ed i soggetti pubblici e privati ex art. 113 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituiti dall'Ente o nei quali l'Ente abbia una partecipazione, nonché fornisce pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

Le prestazioni, di cui al precedente comma 3, possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per l'ordinaria attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.

L'Avvocatura svolge la funzione contenziosa nei seguenti giudizi:

- giudizi amministrativi;
- giudizi civili;
- giudizi dinanzi alla Corte dei Conti;
- giudizi penali, mediante l'esercizio dell'azione civile, previa autorizzazione del Sindaco;
- giudizi arbitrali;
- giudizi tributari nei casi in cui sia richiesto dalla legge il patrocinio legale o non sia diversamente disposto, dal tipo di organizzazione del comune.

Il Dirigente/Responsabile dell'Avvocatura, su mandato del Sindaco, può determinare di associare al legale interno, mediante mandato congiunto, uno o più legali esterni, oppure di affidare, in via esclusiva, il mandato ad litem, ad uno o più legali del libero foro specialisti nel settore o docenti universitari, previo parere dell'Avvocatura Comunale, nei casi che necessitino di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio Legale, nei casi in cui sussista conflitto di interessi con posizioni soggettive degli avvocati interni e nell'eventualità che all'eccessiva mole di contenzioso non possa farsi fronte con gli avvocati interni. Il tutto previa stipula di apposita convenzione.

Articolo 3 **Ulteriori attività**

Oltre all'attività giudiziale, l'Avvocatura svolge altresì attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazioni di pareri.

L'Avvocatura esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.

Su richiesta del Segretario Generale ovvero dei singoli Dirigenti/Responsabili, l'Avvocatura:

- predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione;
- suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una

lite;

- recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti che, a tale scopo, devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione.

La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune.

Articolo 4

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura sono:

- il Sindaco, anche a nome della Giunta comunale;
- il Segretario Generale;
- il Dirigente/Responsabile, previo nulla osta da parte del Segretario Generale.

Di norma, il parere dell'Avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e inequivoca indicazione del quesito che viene posto.

Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.

I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario Generale.

Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, va assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva.

Tutti i pareri dell'Avvocatura, appositamente repertoriati, vanno inseriti in un'apposita banca dati, onde costituire il massimario dell'Avvocatura, consultabile on-line, salvo quanto stabilito all'articolo concernente l'accesso agli atti.

Articolo 5

Rapporti con gli uffici

I Dirigenti/Responsabili dei singoli Settori sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio.

In difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Sindaco e al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.

I Dirigenti/Responsabili sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

Articolo 6

Dotazione strumentale dell'Avvocatura

La dotazione strumentale è assicurata, su relazione del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio, in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.

La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

Articolo 7

Pratica Professionale

Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

La pratica forense non dà altresì diritto alla corresponsione da parte dell'Ente ad alcun rimborso spese e/o trattamento di natura economica.

Articolo 8

Atti sottratti all'accesso

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, e in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto
- atti defensoriali e relative a consulenze tecniche
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla legislazione vigente in materia e agli strumenti normativi propri dell'Ente.

Articolo 9

Composizione dell'Avvocatura

Dell'Avvocatura fanno parte esclusivamente i dipendenti comunali inquadrati nella fascia dirigenziale, nella categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale ed assegnati all'Ufficio con provvedimento formale del Sindaco, iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo speciale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale.

Fanno, altresì, parte dell'Ufficio i dipendenti del comparto amministrativo con funzioni di supporto.

Articolo 10

Ricezione degli atti giudiziari

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire la fotocopia dell'atto notificato, all'Ufficio dell'Avvocatura senza indugio, e comunque entro e non oltre le 24 ore dalla avvenuta notifica. In caso di violazione del presente disposto si applica la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 7 bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, disponendo la detrazione dell'importo sanzionatorio della prima mensilità utile, fermo restando l'attivazione di apposito procedimento disciplinare a carico del responsabile.

Articolo 11

Nomina dei periti

L'Avvocatura può formulare al Sindaco o al Dirigente competente la proposta di nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'amministrazione.

Qualora non vi siano all'interno dell'Ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti a mezzo nominativi acquisiti dagli ordini professionali ovvero dalle università ovvero da altre amministrazioni e che saranno nominati con provvedimento del dirigente/responsabile dell'Ufficio.

Nel caso in cui obiettivamente i tempi per selezionare il perito esterno non dovessero

essere compatibili con la necessità di disporre in tempi stretti della prestazione peritale, l'Avvocato dirigente/responsabile dell'Ufficio può chiedere direttamente al Dirigente/Responsabile che ha causato il contenzioso, ovvero che ha stimolato l'azione legale, di nominare in via d'urgenza un perito a mezzo incarico intuitu personae.

Articolo 12

Compensi

Agli Avvocati appartenenti all'Ufficio Avvocatura, vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità all'art. 37 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999 e all'art. 27 del C.C.N.L. - Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.09.2000, secondo cui *"Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578"*.

I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:

- a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
- b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'Ente siano state totalmente o parzialmente accolte.

In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'Ente, avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.

Per *"sentenza favorevole all'Ente"* si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) nei quali:

- a) sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
- b) per gli atti transattivi, quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto ovvero, nel caso in cui il Comune abbia ricevuto almeno l'ottanta per cento di quanto richiesto e l'importo sia ritenuto congruo dal dirigente/responsabile competente;

Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per

l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

Ai fini del presente articolo, le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'Ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempreché non vengano annullate dal giudice d'appello.

I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore degli Avvocati dell'Ente in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria, previo recupero della parte soccombente. A tal fine, l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie.

Nel caso in cui il recupero delle suddette somme dalla controparte risulti inesigibile, compete agli Avvocati la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.

I compensi professionali, nei casi di compensazione totale o parziale degli stessi, sono corrisposti ai minimi della vigente tariffa professionale e sono a carico del Comune.

I compensi di cui ai precedenti commi ~~6 e 7~~ sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi). Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'IRAP.

I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo, a qualunque titolo, per gli otto trimestri successivi alla data di quiescenza.

Articolo 13

Corresponsione e ripartizione dei compensi professionali

I compensi professionali di cui all'articolo precedente, sono liquidati dall'Avvocato Dirigente/Responsabile dell'Ufficio, con propria determinazione e gravano sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio comunale.

La liquidazione viene effettuata con periodicità trimestrale, sulla base di note specifiche redatte per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi e sottoscritta dall'Avvocato Dirigente/Responsabile unitamente all'Avvocato funzionario cui è stata conferita la procura alla specifica lite.

Articolo 14
Criteri di riparto dei compensi professionali

I compensi professionali sono suddivisi in due parti così specificate: una parte, pari al 80%, è attribuita in parti uguali all'Avvocato Dirigente/Responsabile ed agli Avvocati funzionari cui sia stata conferita la procura alle liti; il restante 20% confluisce in un fondo comune, appartenente all'Avvocatura, da ripartirsi come di seguito specificato: il 50% da attribuire in parti uguali a tutti gli Avvocati dell'Ente ed il restante 50% da assegnare al personale amministrativo dell'Avvocatura che partecipa alla fase istruttoria e coadiuva gli Avvocati nello svolgimento dell'attività professionale concorrendo a pieno titolo al raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio.

La percentuale dei compensi da destinare ai dipendenti amministrativi dell'Avvocatura viene erogata dall'Avvocato Dirigente/Responsabile in ragione della qualifica posseduta dal collaboratore e dell'apporto dello stesso, previa determinazione dei criteri di erogazione.

Articolo 15
Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

La retribuzione di risultato dovuta all'Avvocato Dirigente/Responsabile è ridotta, in relazione all'ammontare dei compensi, secondo il seguente prospetto:

<i>Compenso professionale attribuito per sentenze favorevoli</i>	<i>Retribuzione di risultato spettante</i>
fino ad € 10.000,00	100% della retribuzione di risultato conseguita
da € 10.001,00 ad € 20.000,00	60% della retribuzione di risultato conseguita
oltre € 20.000,00	20% della retribuzione di risultato conseguita

Il compenso relativo alla voce "Impegno profuso" dei piani operativi è dovuto agli Avvocati funzionari in relazione all'ammontare dei compensi attribuiti, secondo il seguente prospetto:

<i>Compenso professionale attribuito per sentenze favorevoli</i>	<i>Retribuzione di risultato o compenso relativo alla voce "impegno profuso"</i>
fino ad € 4.000,00	100% della retribuzione di risultato o del compenso
da € 4.001,00 ad € 8.000,00	50% della retribuzione di risultato o del compenso
oltre € 8.000,00	20% della retribuzione di risultato o del compenso

Articolo 16

Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, si applicano agli Avvocati, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato ex art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 17

Orario di lavoro

In considerazione della particolarità dell'espletamento dell'attività professionale di Avvocato anche all'esterno della struttura comunale, l'orario di lavoro, fermo restando l'obbligo di svolgimento delle 36 ore settimanali di servizio contrattuali, è articolato, previa programmazione con l'Avvocato Dirigente/Responsabile dell'Ufficio in modo flessibile ed in ragione sia del carico di lavoro che degli impegni esterni compatibili con il raggiungimento delle sedi giudiziarie e gli orari di svolgimento delle udienze.

Per l'attività lavorativa interna, da svolgersi presso la sede dell'Avvocatura, la flessibilità dell'orario di lavoro potrà richiedere, previa programmazione, la effettuazione di rientri pomeridiani oltre quelli d'istituto.

Articolo 18

Convenzioni con altri Enti

Su conforme deliberazione della Giunta comunale, l'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti sia per l'esercizio della funzione giurisdizionale, che consultiva, previa stipula di apposita convenzione a opera dell'Avvocato Dirigente/Responsabile, con la quale siano stabiliti rapporti ed oneri delle parti, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli Avvocati.

La Giunta comunale può autorizzare l'avvalimento dell'Avvocatura, su conformi pareri del Segretario Generale e dell'Avvocato Dirigente/Responsabile, solo qualora esso non produca ipotesi di nocimento all'efficienza dell'ordinaria attività dell'Avvocatura stessa resa a favore del Comune di Castrovillari.

Qualora, nel corso del rapporto con altro Ente, sorgano rischi di nocimento, con delibera di Giunta comunale e previa comunicazione di avvio del procedimento a opera del Segretario Generale, si procede alla immediata revoca o, a seconda dei casi, sospensione della convenzione.

Articolo 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sono abrogate tutte le norme in contrasto con lo stesso.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data - 8 NOV. 2012....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale
Giuseppe Barletta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì - 8 NOV. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini -

11 NOV 2015

CONFIDENTIAL
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION

11 NOV 2015

